

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1988

### Norme per la copertura dei carichi trasportati con autotreni

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia circolano ogni giorno centinaia di migliaia di autotreni che trasportano carichi sfusi polverulenti o di piccola pezzatura (granaglie, carbone, ceneri, sabbia, gessi, mele, soia, eccetera) e lo fanno senza coprire le merci con appositi teloni protettivi; ciò comporta dispersione di materiali con notevole inquinamento delle strade e delle zone limitrofe e gravi rischi d'infortunio stradale agli automezzi che seguono gli autotreni.

In base a quanto detto e premesso che:

nulla in proposito è specificato nell'attuale codice della strada e vigili urbani e polizia stradale sono inerti di fronte a tali situazioni;

alcuni magistrati hanno condannato e multato alcuni camionisti per aver disperso sostanze polverulente e inquinato l'aria;

tale situazione è particolarmente pericolosa non solo per motivi igienici ma per la sicurezza stradale, in particolare di ciclisti e motociclisti (imbrattamento con diminuzione della visibilità, calo di tenuta nelle frenate per il materiale disperso sul terreno, oggetti contundenti che colpiscono o spaventano improvvisamente il guidatore che segue un autotreno, eccetera) si propone una soluzione semplice ed ovvia che ponga finalmente sullo stesso piano a livello nazionale tutti i camionisti non penalizzando, come avviene oggi, i più coscienti che, con perdite di tempo per loro molto prezioso, si premurano di coprire il carico dei loro mezzi. Oltretutto gli autotreni sono già in possesso di teloni protettivi, per cui l'atto legislativo imporrebbe solo il loro uso a tutela della salute pubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

1. È fatto obbligo a tutti gli autotrasportatori di materiali sfusi polverulenti o in pezzatura di dimensione media inferiore ai 30 cm. sul lato maggiore, di coprire il carico con opportuni teloni o altre attrezzature similari che evitino dispersioni in ambiente di parte del loro carico.

**Art. 2.**

1. La violazione delle norme di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.

**Art. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.